

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

Il revisore dei Conti

Bosa, 30/11/2022

Il sottoscritto dott. Salaris Fabio, Revisore dei Conti del Comune di Scano di Montiferro ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000,

Premesso di aver ricevuto per mail in data 30/11/2022 dal Comune di Scano di Montiferro copia della determina n. 113 del 09/11/2022 del responsabile del servizio finanziario sulla "Costituzione fondo risorse decentrate per l'anno 2022 – Parte stabile" nonché copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 14/11/2022 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate per l'anno 2022. Indirizzi per la costituzione parte variabile e direttive per la contrattazione decentrata integrativa"

Visto il disposto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la delibera del C.C. n. 25 e 26 del 05/04/2022 di approvazione rispettivamente del DUP e del bilancio di previsione 2022/2024 nel quale sono stanziati le risorse per la contrattazione decentrata;

Preso atto che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 così come previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009

Visto: l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015,

l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 il quale ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"

Visto il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019, il quale precisa che in ogni caso rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (2022) sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Tenuto conto che il personale a tempo indeterminato in servizio nell'anno 2022 (n. 8 unità) è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 (n. 12 unità) e pertanto il limite iniziale da considerare è quello del 2016 come da prospetto sottostante:

Calcolo valore unitario medio salario accessorio	
fondo salario accessorio anno 2018	€ 36.273,27
fondo posizioni organizzative anno 2018	€ -
ammontare salario accessorio anno 2018	€ 36.273,27
personale in servizio al 31.12.2018	12,00
<i>valore unitario medio salario accessorio anno 2018</i>	<i>€ 3.022,77</i>
fondo salario accessorio anno corrente	€ 36.273,27
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ -
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 36.273,27
personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo	8,00
<i>valore unitario medio salario accessorio anno corrente</i>	<i>€ 4.534,16</i>
differenza valore unitario medio	-€ 1.511,39
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto anno 2018	-€ 12.091,09
incremento realizzabile per l'anno corrente	€ -

Calcolo limite salario accessorio	
fondo salario accessorio anno corrente	€ 36.273,27
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ -
posizione e risultato segretario anno corrente	€ -
fondo dirigenza anno corrente	€ -
fondo straordinario anno corrente	€ -
eventuali altre voci accessorie anno corrente	€ -
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 36.273,27
fondo salario accessorio anno 2016	€ 36.273,27
fondo posizioni organizzative anno 2016	€ -
posizione e risultato segretario anno 2016	€ -
fondo dirigenza anno 2016	€ -
fondo straordinario anno 2016	€ -
eventuali altre voci accessorie anno 2016	€ -
limite salario accessorio anno 2016	€ 36.273,27
nuovo limite salario accessorio anno corrente	€ 36.273,27
decurtazione sul fondo rispetto anno 2016	€ -
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto limite 2016	€ -

Dato atto che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018;

Preso atto che l'Ente nell'anno 2021 risulta aver rispettato:

- il tetto di spesa del personale
- i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che la costituzione del fondo risulta di competenza del responsabile del servizio finanziario e che dalla documentazione esaminata emerge:

- Risorse fisse euro 38.100,55 così dettagliato:
 - Euro 36.273,27 soggette al limite del 2016 e certificate dall'organo di revisione in data 13/04/2016
 - Euro 1.827,28 non soggette al limite del 2016
- Risorse variabili euro 7.891,02 così dettagliate:
 - Euro 6.347,45 di cui euro 2.847,45 ex LR 19/2017 ed euro 3.500,00 per incentivi funzioni tecniche ex D.Lgs 50/2016 come da prospetto elaborato dall'Ufficio Tecnico
 - Euro 223,57 per risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario;
 - Euro 50,00 per risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 04/09/2000
 - Euro 1.270,00 per contributo ISTAT per censimento permanente della popolazione e abitazioni;
- Importo totale del fondo euro **45.991,57**

DA ATTO

Della sostanziale correttezza dei provvedimenti adottati ed esprime parere favorevole in merito all'iter procedimentale in qui seguito.



Il Revisore
Fabio Salaris